

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e sue successive modifiche e integrazioni, e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato "**CROCE VIOLA - PUBBLICA ASSISTENZA DI SESTO FIORENTINO ODV**" (di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione"), il quale assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, aconfessionale ed apartitica.

La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

L'emblema dell'Associazione è costituita da una croce bianco-viola con un giglio rosso iscritto all'interno, riprodotto anche sullo stendardo che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico. Agisce nel rispetto del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni e delle altre leggi statali e regionali.

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS).

ARTICOLO 2 - SEDE E SEZIONI

L'Associazione ha sede nel Comune di Sesto Fiorentino (FI).

Per l'organizzazione delle proprie attività, l'Associazione può essere articolata in sezioni.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione e il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato.

E' formata da donne e uomini che, tramite l'opera volontaria e la partecipazione, assumono impegni per il raggiungimento di obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, per affermare i valori della solidarietà, difendere la vita, la cultura della pace e della non violenza.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volonta-

rio è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge o dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

L'Associazione si prefigge principalmente di:

- a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
- b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) prevenire le malattie e i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto della Legge e delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA'

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per

il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in

un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese

in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà svolgere, altresì, attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale suelencate, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, quali:

aa) la formazione e l'aggiornamento dei volontari e delle volontarie;

bb) iniziative e progetti di solidarietà su problemi della povertà, del dolore e della solitudine;

cc) iniziative di promozione di un mercato equo e solidale;

dd) iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale;

ee) servizi di trasporto sociale;

ff) servizi di trasporto sanitario e degli organi;

gg) servizi di coadiuvazione e assistenza delle famiglie colpite da lutto, in ogni forma possibile, garantendo l'espressione di una solidarietà concreta nei confronti delle stesse, così da tutelare in maniera adeguata la memoria e la dignità degli scomparsi;

hh) progetti finalizzati all'accoglimento e alla formazione di coloro che svolgono il servizio civile non obbligatorio e degli obiettori di coscienza.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione sociale opera nel territorio della Regione Toscana.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI E VOLONTARI

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di volontariato.

L'Associazione si compone di più categorie di associati. Esse si dividono in:

a) fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

c) volontari: coloro che, di età non inferiore a 14 (quattordici) anni si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 (diciotto) vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale;

d) onorari: coloro che hanno dato o tuttora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tuttora sostengono le attività dell'Associazione con significativi contributi. Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura. Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità o occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione, motivandone l'eventuale rigetto.

L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del codice etico;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa e avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti e ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, e a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno 6 (sei) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;
- f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, e a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno 12 (dodici) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

I doveri degli associati sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il codice etico e i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;

c) essere in regola con il versamento della quota associativa

e dei contributi eventualmente deliberati;

d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;

e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi dell'Associazione e dei suoi associati.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato viene a cessare per:

a) recesso: mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, e ha effetto immediato;

b) esclusione: dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e dei doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione e dei suoi associati. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri;

c) per morosità: ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 6 (sei) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;

d) per decesso.

Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote e i contributi scaduti e non versati.

Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo 18 (diciotto) mesi dall'esclusione e abbiano dato prova di ravvedimento.

Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Ufficio di Presidenza;

e) il Revisore;

f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, a eccezione del Revisore, che deve essere per tutta la durata del suo mandato, iscritto all'Albo professionale. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati per reati contro la persona, ovvero a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità a esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione. E' facoltà del Presidente chiedere all'associato che abbia cariche elettive l'esibizione dell'estratto del proprio casellario giudiziario entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In caso di mancata esibizione, ovvero di negativa risultanza, l'associato verrà escluso dalla carica con effetto immediato. Analoga richiesta può essere avanzata al Presidente dal Collegio dei Probiviri.

Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto a un solo voto gli associati che siano organizzazioni di volontariato o enti del Terzo settore iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni, non oltre il mese di maggio e comunque non antecedentemente allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria annuale che approva il bilancio, per procedere all'elezione dei componenti degli organi elettivi.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea

straordinaria deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione, in giorno feriale.

L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione della sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. Ove ciò non sia possibile, potrà avvenire mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dal Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA: VALIDITA' E SVOLGIMENTO

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, con la presenza almeno di un quarto degli aventi diritto al voto.

Qualora non sia raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta ordinaria passa automaticamente in seconda convocazione, con le modalità previste e indicate nella sua convocazione, nel rispetto dei tempi e termini sopra descritti.

All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, ovvero, in mancanza, il componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente o, in caso di assenza di membri del Consiglio, il socio presente più

anziano di età, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati a eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone, ovvero se richiesto da un quarto dei presenti.

Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni. Qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più giovani di età.

Regolarmente costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o il Revisore, ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

Non possono farsi rappresentare per delega gli associati che siano organizzazioni di volontariato o enti del Terzo settore richiamati all'articolo 9 aventi titolo a partecipare e votare in Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea può decidere di non ammettere il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta riservato a soli associati.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA: I COMPITI

Sono competenze dell'Assemblea ordinaria degli associati:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi e organismi sociali ed eleggere i componenti degli stessi;
- nominare e revocare il Revisore;
- nominare il Presidente onorario e gli associati onorari;
- esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le di-

rettive generali dell'Associazione;

- approvare la relazione del Presidente e la relazione del Revisore;
- deliberare il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio;
- deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
- determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
- determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento generale dell'Associazione e ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione e alla natura partecipativa ed etica dell'Associazione;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento a essa demandato per legge, per statuto o posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- sulla variazione della sede legale;
- sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E COMPITI

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 5 (cinque) e mai superiore a 11 (undici), ai quali si aggiungono i Coordinatori delle sezioni distaccate che sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limite.

Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determi-

natasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio può funzionare anche con la vacanza di alcuni consiglieri, salvo che non si raggiunga la metà più uno dei posti vacanti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Revisore e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione, ovvero il Collegio dei Probiviri, provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione di tutti gli organi statutari.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, durante la prima riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, il Presidente e, su sua proposta, un Vicepresidente. Nella medesima riunione elegge anche un Segretario e un Amministratore.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili e i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- c) fornire agli associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, le scritture contabili e le relative relazioni previste dalla legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili e a tutti gli atti relativi, almeno 15 (quindici) giorni prima al Revisore, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
- g) deliberare in ordine sia all'assunzione e al licenziamento

del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;

h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;

i) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;

j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;

k) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative e in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;

l) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;

m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;

n) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

o) deliberare l'adesione a organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di ANPAS, nonché ad organizzazioni di volontariato in linea con l'attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

p) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi a oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie;

q) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l'intervento del Revisore;

r) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione agli organi sovraordinati, in particolare al Congresso regionale e nazionale di ANPAS;

s) deferire gli associati ordinari e volontari al Collegio dei Probiviri;

t) armonizzare i regolamenti applicativi allo statuto per presentarli all'Assemblea per l'approvazione;

u) eseguire i deliberati dell'Assemblea;

v) con richiesta successiva di ratifica della prima Assemblea ordinaria dei soci, acquista, permuta e vende immobili, consente iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, procede all'apertura di sovvenzioni e mutui, consente la cancellazione di tutte le garanzie anche ipotecarie, delegando a tali operazioni il Presidente o un altro dei suoi componenti;

in tali casi la delibera consiliare deve essere assunta alla presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti e con una maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti;

w) con richiesta successiva di ratifica della prima Assemblea ordinaria dei soci, stila tutti gli atti e contratti per gli acquisti immobiliari per sedi, uffici e strutture sanitarie e non; anche in tali casi la delibera consiliare deve essere assunta alla presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti e con una maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti;

x) deliberare su ogni altro argomento a esso demandato per legge o per statuto e adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe a uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari e i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri degli organi sovraordinati degli organismi delle Pubbliche Assistenze (ANPAS).

Il Revisore e il Presidente del Collegio dei Probiviri sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno quattro volte l'anno.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti

di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese; può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguardi le singole persone.

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni dell'organo anche persone estranee al Consiglio Direttivo, sia associate che non associate, per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno e di consentire loro di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile senza limiti.

In ipotesi di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività dell'Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative dell'Associazione.

Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo o dall'Ufficio di Presidenza e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esecuzione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

In casi di assoluta e improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo o dall'Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 15 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma, nei confronti dei terzi, la prova stessa dell'assenza o dell'impedimento.

ARTICOLO 16 - UFFICIO DI PRESIDENZA, SEGRETARIO, AMMINISTRATORE

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, un organo esecutivo, Ufficio di Presidenza composto da un numero dispari di consiglieri, mai inferiore a 3 (tre) e mai superiore a 5 (cinque), ivi compresi il Presidente e il Vicepresidente e l'Amministratore, al quale delegare le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Resta inteso che il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio e alle sedute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea degli associati.

Sono competenze del Segretario, in particolare:

- a) curare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e la sua esecuzione;
- b) informare gli associati sulle deliberazioni con la massima trasparenza;
- c) redigere i verbali del Consiglio Direttivo, che firmerà unitamente al presidente che l'ha presieduta. In sua assenza i verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti da uno dei membri eletto tra i consiglieri presenti;
- d) verificare, aggiornare e predisporre gli atti per le deliberazioni del Consiglio Direttivo anche in relazione all'iscrizione, l'aggiornamento e la vidimazione dei registri associativi a norma di legge.

Sono competenze dell'Amministratore:

- a) la predisposizione del bilancio di previsione, con i relativi allegati, da mettere a disposizione del Revisore;
- b) la gestione contabile e di cassa nel corso dell'esercizio finanziario;
- c) il coordinamento delle entrate e delle uscite dell'Associazione;
- d) la predisposizione del bilancio consuntivo, con i relativi allegati, da mettere a disposizione del Revisore;
- e) la predisposizione delle statistiche e programmi di carattere finanziario richiesti dal Consiglio Direttivo o dall'Ufficio di Presidenza;
- f) la cura dei rapporti con gli organi di partecipazione degli enti locali e con gli organismi ANPAS regionali e nazionali.

ARTICOLO 17 - REVISORE

L'Associazione deve dotarsi di un Revisore iscritto all'Albo dei revisori legali.

Il Revisore è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

Il Revisore provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, e almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale, ovvero il rendiconto finanziario per cassa predisposti dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede e a quelle attribuitegli dalla legge, il Revisore, nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, svolge le funzioni qui di seguito elencate:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione;
- b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al Decreto Legislativo n. 231/2001 e sue modifiche intervenute, se applicato;
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Proviviri è composto da almeno tre associati membri: possono essere nominati Proviviri anche persone non

socie, che si sono distinte nella vita sociale per la loro particolare rettitudine e correttezza morale, purché accettino di svolgere l'attività a titolo non oneroso.

Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento con regolamento da presentare al Consiglio Direttivo per le eventuali modifiche e procedure di approvazione in assemblea ordinaria. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un associato.

Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da trascrivere su apposito libro, il cui accesso è disciplinato dal Regolamento dell'Associazione.

Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari, ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno degli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea: su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso dell'esclusione di un socio per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati che non si sia ancora espressa.

Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi; delibera, inoltre, su eventuali conflitti fra le Sezioni e il Consiglio Direttivo nonché sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni a esso demandate dal presente statuto.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura, ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Collegio, infine, vigila sull'andamento della vita associativa, per la corretta applicazione dello statuto.

ARTICOLO 19 - DECADENZA DALLA CARICA E SOSTITUZIONE

Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna per reati contro la persona, ovvero a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;

c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;

d) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

Nella ipotesi di cui alla lettera d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dall'organo cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri in occasione della sua prima riunione utile, o all'Assemblea qualora l'assenza riguardi un membro del Collegio dei Probiviri.

Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

Ove non previsto diversamente, nell'ipotesi in cui per vacanza comunque determinatasi un organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole per comprovata capacità e affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

I membri cooptati non potranno essere in numero corrispondente alla maggioranza dell'organo.

Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 20 - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal presidente dell'organo riunitosi e da un segretario, se del caso di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

Il segretario può essere anche una persona non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di parola né di voto. Nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un Notaio.

In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni successive alla discussione, annotata in forma riassunta.

Può essere prevista la registrazione video o anche solo audio delle riunioni con apposita delibera dell'organo e regolamento di attuazione che ne preveda modalità di esecuzione, con-

servazione, accesso e garanzie di riservatezza.

TITOLO IV

ELEZIONI

L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi.

Resta inteso che il Revisore sarà comunque nominato da quell'Assemblea.

E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della commissione elettorale composta da 3 (tre) associati non candidati né membri degli organi dell'Associazione, in regola con il versamento delle quote associative e iscritti da almeno 6 (sei) mesi.

Sono compiti della Commissione Elettorale:

- a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso il Revisore;
- b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica;
- c) raccogliere le dichiarazioni in autocertificazione dei candidati che non incorrono in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o dal presente statuto;
- d) predisporre la lista o le liste dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni;
- e) verificare la correttezza della convocazione dell'Assemblea, riferendo eventuali problemi riscontrati al presidente dell'Assemblea stessa.

La commissione elettorale assiste alle votazioni, ne controlla la legittimità delle operazioni, redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

A parità di voti, è dichiarato eletto l'associato più giovane. In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

La commissione elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla nomina.

Le cariche di Consigliere del Consiglio Direttivo, Revisore e Probiviro non sono tra loro cumulabili.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

ARTICOLO 22 - RISORSE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi richiesti agli associati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;

e) dalle rendite patrimoniali;

f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;

g) dalla raccolta di fondi;

h) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

j) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

k) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;

l) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

m) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

ARTICOLO 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto secondo quanto previsto dall'articolo 31 del presente statuto.

ARTICOLO 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'Associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

TITOLO VI

SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO E SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di

missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Revisore e a ogni altra relazione prevista per legge.

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII

SEZIONI DISTACCATE

ARTICOLO 26 - SEZIONI DISTACCATE

L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da ANPAS.

Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati residenti nel territorio ove si trova la sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento.

Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima

riunione del suo mandato, il suo rappresentante, che parteciperà al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.

Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni e i loro rapporti con la sede centrale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve curare la tenuta e il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto, fatte salve le spese di riproduzione, di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi.

ARTICOLO 28 - REGOLAMENTI

Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

I regolamenti tutti non possono essere in contrasto con esso.

ARTICOLO 29 - CODICE ETICO

Nel codice etico sono previsti i principi di comportamento validi per tutti gli associati.

ARTICOLO 30 - LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività

da essa svolte.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

ARTICOLO 31 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà affidato, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'ANPAS che lo destinerà a iniziative analoghe da organizzare sul territorio in cui la "CROCE VIOLA - PUBBLICA ASSISTENZA DI SESTO FIORENTINO ODV" è ubicata. Nel caso in cui non sussistessero l'ANPAS o associazioni da essa derivate, sarà dato mandato al Comune di Sesto Fiorentino affinché promuova la costituzione di un comitato, presieduto dal Sindaco di Sesto Fiorentino o suo delegato e del quale facciano parte i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni nei quali si svolge l'attività della Associazione "CROCE VIOLA - PUBBLICA ASSISTENZA DI SESTO FIORENTINO ODV", nonché i rappresentanti delle forze sociali più importanti. Tale comitato dovrà gestire l'utilizzo del patrimonio associativo della "CROCE VIOLA - PUBBLICA ASSISTENZA DI SESTO FIORENTINO ODV" nella fase transitoria dello scioglimento e individuarne la destinazione finale. Il patrimonio delle sezioni decentrate in altri Comuni dovrà essere destinato ad attività presenti sul territorio comunale di appartenenza.

F.to: Carlini Gianfranca

Bruno Morgigni Notaio

Copia conforme all'originale i cui fogli sono firmati ai sensi di legge.

Consta di n. 36 (trentasei) facciate.

Prato, lì

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.